

## **Circolare n°10 del 02.03.2020**

### **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

La legge di Bilancio 2020 ridefinisce in modo sostanziale il quadro delle agevolazioni per le imprese finalizzate agli investimenti in beni strumentali ed alla informatizzazione ed automazione dei processi produttivi.

Si prevede infatti un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, i super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti (che consistevano in una deduzione extra-contabile da operare in dichiarazione dei redditi).

Si riassumono di seguito i caratteri distintivi ed essenziali delle nuove agevolazioni.

#### **1) Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (ex super-ammortamento)**

L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dall'01.01.2020 al 31.12.2020 (con estensione al 30.06.2021 per gli investimenti "in corso") e riguarda le imprese residenti nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ed i soggetti che hanno aderito al regime forfettario) e gli esercenti arti e professioni, pur con una maggiore restrizione degli investimenti agevolati.

Il beneficio è subordinato infatti:

- alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta compete, in primo luogo, per gli investimenti in beni materiali, strumentali, nuovi e destinati a strutture produttive situate sul territorio dello Stato. E' previsto un tetto massimo di 2 milioni di Euro per i costi ammissibili.

Per tali investimenti in beni materiali strumentali "ordinari", il credito d'imposta è stabilito nella misura del 6%.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art 164 co. 1 del TUIR;
- i beni per i quali l'aliquota di ammortamento è inferiore al 6,5% (per i quali, quindi, in sostanza il processo di ammortamento è superiore a 15 anni);
- i fabbricati e le costruzioni;

## **2) Credito d'imposta per investimento in beni strumentali 4.0 (ex iper-ammortamento)**

L'agevolazione spetta in misura maggiore per gli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A alla L 232/2016 ovvero per quei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "industria 4.0" (tale credito d'imposta non spetta ai professionisti), quali:

- i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- i dispositivi per l'interazione uomo – macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

E' previsto un tetto massimo di 10 milioni di Euro per i costi ammissibili con riferimento a tali beni ed in tal caso il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di Euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di Euro.

## **3) Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali**

E' riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi con un tetto massimo di 700.000,00 Euro.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 15%

## **4) Disciplina del credito d'imposta**

### **a) Utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è fruibile:

- per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0"), in cinque quote annuali di pari importi (quindi 1/5 all'anno);
- per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali (quindi 1/3 all'anno).

E' utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e per gli investimenti nei beni "industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Lo stesso non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, ed al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari ad Euro 700.000 e neanche al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presente di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore ad Euro 1.500.

Inoltre non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Per la fruizione di tale agevolazione non dovrebbe infine rilevare il nuovo obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini della compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi di importo superiore ad Euro 5.000 annui, di recente introduzione.

Lo stesso è ridotto nel caso di cessione o destinazione a strutture produttive ubicate all'estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento.

#### b) Adempimenti

La Legge di Bilancio 2020 prevede alcuni adempimenti che devono essere effettuati per fruire delle agevolazioni. In particolare:

**Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni che dispongono il credito d'imposta. Le indicazioni potrebbero essere le seguenti: "Beni indicati all'art. 1, comma 185 della L. 27 dicembre 2019 n. 160"** (per i beni che danno diritto ad un credito d'imposta al 6%, ex super-ammortamento) e **"Beni indicati all'art. 1, comma 189 della L. 27 dicembre 2019 n. 160"** (per i beni che danno diritto ad un credito d'imposta al 40 (o al 20)%, ex iper-ammortamento)

**Le imprese devono inoltre effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico "al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolate "legate a industria 4.0".**

Infine in relazione all'acquisto dei beni che attribuiscono un credito d'imposta al 40 (o al 20)%, ex iper-ammortizzabili le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche per poter essere considerati agevolabili, e che gli stessi sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione. Per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad Euro 300.000 l'onere



documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti si rivellassero necessari.

Cordiali saluti